



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE: AMBITO DI APPLICAZIONE E LIMITI DI OPERATIVITA'

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza del 24/7/2025, n. 5351

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Francesco Pastore

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI
GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL
PROCEDIMENTO - IN GENERE - Principio di non contestazione - Ambito
di operatività nel processo tributario - Limiti - Fattispecie.

Massima

Nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all'art.
115 cod. proc. civ. opera sul piano della prova e non contrasta, né
supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul
tema introdotto dal contribuente non può restringere il *thema
decidendum* ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto
dell'intera domanda.

Rif. normativi

Art. 115 c.p.c.
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali Cass. n. 22616 del 2024 (CONF.)

Anno pubbl. 2025